

Argomento: Società e ImpreseLink originale: <https://pdf.extrapola.com/angqv/4751072.main.png>

IV Lunedì 4 Marzo 2024

AFFARI LEGALI

ItaliaOggi7

Le persone fisiche (dice la Cassazione) partecipano della comunione in ordine ai beni residuati

La società sparisce ma i soci no

Cancellazione a causa già iniziata, legittimazione trasferita

di PAOLA CAVALLERO

Nel caso in cui la cancellazione della società intervenga a causa già iniziata, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipanti della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo.

La Cassazione, sez. 2 civ., con l'ordinanza n. 2127 del 22/1/2024 ha accolto il primo motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per il nuovo esame della causa alla luce del principio enunciato. La vicenda origina dal giudizio promosso da una srl per la riduzione del prezzo ex art. 1668 cc nella misura pari a quella già corrisposta e il risarcimento dei danni nei confronti di un'impresa individuale alla quale aveva commissionato la fornitura e la posa in opera di un sopralco in metallo per il proprio showroom in cui esercitava l'attività di concessionaria di motociclette e che nella esecuzione del lavoro le aveva provocato alcuni danni, oltre ad aver consegnato in ritardo un'opera viziata. Costituitasi in giudizio, l'impresa chiedeva in via riconvenzionale il pagamento del prezzo residuo nonché di essere autorizzata a chiamare in manleva la subappaltatrice e la società di assicurazioni HDI Ass.ni s.p.a. La causa, interrotta a seguito dell'intervento fallimentare della subappaltatrice, veniva riassunto dai due soci, uno dei quali anche liquidatore, della società attrice che, nelle more, era stata prima posta in liquidazione e poi cancellata dal Registro. Il Tribunale di Brescia, ritenuta la legittimazione attiva di uno soltanto dei soci, condannava il titolare della ditta individuale al pagamento di quanto dovuto in favore e in solido di entrambi i soci, a titolo risarcitorio, rigettando per il resto la domanda, dichiarando inammissibile la domanda del convenuto in riassunzione nei confronti della fallita, rigettandola nei confronti della compagnia assicuratrice. La Corte territoriale rigettava l'appello proposto dai soci per la pretesa erronea quantificazione del danno e regolamentazione delle spese, confermando la decisione di prime cure. Interposta impugnazione dai soci della società attrice, la Cassazione approda all'accoglimento del primo motivo del ricorso relativo alla pretesa

violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc per avere la Corte ritenuto di poter esaminare d'ufficio la questione della legittimazione attiva dei ricorrenti benché il Tribunale, senza alcuna avversa impugnazione sul punto, avesse statuito che non potesse ritenersi che la cancellazione della società dal registro delle imprese equivallesse alla manifestazione tacita della volontà di rinunciare al credito risarcitorio per cui è causa, perché nella delibera prodotta dai soci era stata esplicitata la loro volontà di proseguire il giudizio, con conseguente trasmissione successoria della relativa pretesa. Per gli Ermellini il motivo è fondato giacché, post pronuncia delle SSUU n. 6070 del 12.3.2013, è principio consolidato che "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono dei pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato". Trattasi di un principio, argomentano i giudici, conseguente al fatto che:

- la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è ora da considerarsi senz'altro produttiva di effetto estintivo, destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione;
- quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente



disciplinato dalla legge;

- il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il limite di responsabilità dovesse rendere evidente l' inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire;
- accertato il subingresso dei soci nei debiti sociali, anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale viene a determinarsi un analogo meccanismo successorio: se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistin-

gue impediscono, pendente società, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il substrato personale;

- dei rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società avrebbe potuto vantare diritti, possono agevolmente essere ritenute come rinunciato le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione; qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cpc, ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipanti della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo; tale disposizione contempla, infatti, non soltanto la morte (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi altra causa per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo.

— G. Riproduzione riservata —

Case popolari, par condicio italiani-stranieri sulle carte

Per l'assegnazione degli alloggi popolari non si possono gravare i cittadini extra-Ue di oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti per i cittadini italiani.

La Corte costituzionale (sentenza n. 15 del 12 febbraio 2024) ha dichiarato incostituzionale la legge regionale 1/2016 del Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui prevedeva che i cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, debbano presentare documenti, attestanti l'assenza di proprietà di alloggi nei paesi di origine e di provenienza, diversi e aggiuntivi rispetto a quelli che devono presentare i cittadini comunitari, per pagare l'affitto o per accedere agli alloggi pubblici.

La sentenza della Consulta è arrivata al termine di una lunga battaglia giudiziaria, sorta intorno a una norma regionale e al suo regolamento attuativo, ritenuti discri-

minatori da parte dei lungosoggiornanti in possesso dei requisiti per accedere ai benefici alloggiativi della Regione.

Il Tribunale di Udine aveva applicato la norma regionale, ritenendola in contrasto con il diritto dell'Unione europea, ma aveva ordinato la rimozione della disposizione del regolamento che ne riproduceva il contenuto.

La disfidata intorno alla norma, andata in scena in due distinti giudizi, è sfociata in un conflitto di attribuzione, promosso dalla regione Friuli-Venezia Giulia, e nella questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale friulano.

Chiamata a pronunciarsi, la Consulta ha bocciato la rimozione della norma regolamentare, facendo proprie, invece, le ragioni del Tribunale quanto ai dubbi di legittimità della legge. Per farlo i

giudici costituzionali hanno richiamato una sentenza del 2021, allora a carico della Regione Abruzzo, con la quale aveva già precisato che un onere documentale di questo tipo dovesse ritenersi "irragionevole per la palese irricevibilità del requisito".

Infatti, è il ragionamento della Corte, se l'obiettivo del legislatore regionale è quello di promuovere l'accesso a un alloggio adeguato, come prima casa, per le fasce deboli della popolazione, l'eventuale possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio nel Paese di origine o di provenienza non sarebbe comunque rilevante. E non lo è, in primo luogo, come indice dell'effettivo bisogno di un alloggio in Italia del richiedente.

Luca Insalaco

— G. Riproduzione riservata —

La società sparisce ma i soci no

Cancellazione a causa già iniziata, legittimazione trasferita

PAOLA CAVALLERO

Nel caso in cui la cancellazione della società intervenga a causa già iniziata, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo.

La Cassazione, sez.

2 civ., con l'ordinanza n. 2127 del 22/1/2024 ha accolto il primo motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per il nuovo esame della causa alla luce del principio enunciato.

La vicenda origina dal giudizio promosso da una srl per la riduzione del prezzo ex art. 1668 cc nella misura pari a quella già corrisposta e il risarcimento dei danni nei confronti di un'impresa individuale alla quale aveva commissionato la fornitura e la posa in opera di un soppalco in metallo per il proprio show room in cui esercitava l'attività di concessionaria di motociclette e che nella esecuzione del lavoro le aveva provocato alcuni danni, oltre ad aver consegnato in ritardo un'opera viziata.

Costituitasi in giudizio, l'impresa chiedeva in via riconvenzionale il pagamento del prezzo residuo nonché di essere autorizzato a chiamare in manleva la subappaltatrice e la

società di assicurazioni HDI Ass.ni s.p.a..

La causa, interrotta a seguito dell'intervenuto fallimento della subappaltatrice, veniva riassunto dai due socie, uni dei quali anche liquidatore, della società attrice che, nelle more, era stata prima posta in liquidazione e poi cancellata dal Registro.

Il Tribunale di Brescia, ritenuta la legittimazione attiva di uno soltanto dei soci, condannava il titolare della ditta individuale al pagamento di quanto dovuto in favore e in solido di entrambi i soci, a titolo risarcitorio, rigettando per il resto la domanda, dichiarava inammissibile la domanda del convenuto in riassunzione nei confronti della fallita, rigettandola nei confronti della compagnia assicuratrice.

La Corte territoriale rigettava l'appello proposto dai soci per la pretesa erronea quantificazione del danno e regolamentazione delle spese, confermando la decisione di prime cure.

Interposta impugnazione dai soci della società attrice, la Cassazione approda all'accoglimento del primo motivo del ricorso relativo alla pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc per avere la Corte ritenuto di poter esaminare d'ufficio la questione della legittimazione attiva dei ricorrenti benché il Tribunale, senza alcuna avversa impugnazione sul punto, avesse statuito che non potesse ritenersi che la cancellazione della società dal **registro delle imprese** equivallesse alla manifestazione tacita della volontà di rinunciare al credito

risarcitorio per cui è causa, perché nella delibera prodotta dai soci era stata esplicitata la loro volontà di proseguire il giudizio, con conseguente trasmissione successoria della relativa pretesa.

Per gli Ermellini il motivo è fondato giacché, post pronuncia delle SSUU n. 6070 del 12.3.2013, è principio consolidato che "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal **registro delle imprese**, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".

Trattasi di un principio, argomentano i giudici, conseguente al fatto che: - la cancellazione di una società di capitali dal **registro delle imprese** è ora da considerarsi senz'altro produttiva di effetto estintivo, destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione; - quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che

coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge; - il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire; - accertato il subingresso dei soci nei debiti sociali, anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale viene a determinarsi un analogo meccanismo successorio: se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il substrato personale; - dei rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società avrebbe potuto vantare diritti, possono agevolmente essere ritenute come rinunciate le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione; qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cpc, ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o

sopravvenuti alla cancellazione, e, se unicamente alle persone fisiche), ma altresì ritualmente evocati in giudizio, parti di qualsiasi altra causa per la quale la parte questo, pur se estranei ai precedenti gradi del venga meno, e dunque risulta idonea a processo; tale disposizione contempla, infatti, ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione non soltanto la morte (come tale riferibile dell'ente collettivo.